

**REGOLAMENTO MANAGERS' TRANSACTIONS
DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2025

Pubblicata nel sito internet www.gruppomps.it

INDICE

| | |
|--|---|
| 1. Premessa..... | 3 |
| 2. Avvertenze | 3 |
| 3. Definizioni | 3 |
| 4. Contesto normativo di riferimento..... | 4 |
| 5. Identificazione delle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione | 5 |
| 6. Gestione elenco delle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione..... | 5 |
| 7. Oggetto delle Comunicazioni a BMPS..... | 5 |
| 8. Comunicazioni alla Consob e al pubblico..... | 6 |
| 9. Termini e modalità di invio delle comunicazioni | 6 |
| 10. Limitazione all'effettuazione di operazioni | 7 |
| 11. Funzione Preposta all'assolvimento degli obblighi di comunicazione | 8 |
| 12. Gestione comunicazione delle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione | 9 |
| 13. Assolvimento degli obblighi di comunicazione: termini e modalità..... | 9 |
| 14. Trattamento dei dati personali..... | 9 |
| 15. Sanzioni..... | 9 |
| 16. Entrata in vigore..... | 9 |

1. Premessa

Il presente Regolamento *Managers' Transactions* (di seguito il “**Regolamento**”), già denominato Regolamento *Internal Dealing*, adottato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito la “**Banca**” o “**BMPS**”) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2006, successivamente modificato con delibere del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2010, dell’8 marzo 2012, del 17 luglio 2014, del 6 novembre 2015, del 22 dicembre 2017 e del 26 giugno 2025 attiene:

- a) all’identificazione delle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in BMPS ed all’obbligo, stabilito dall’art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 (di seguito “**MAR**”), di comunicazione al pubblico ed alla CONSOB delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da BMPS o altri strumenti finanziari ad essi collegati (compresi gli strumenti derivati);
- b) agli obblighi informativi previsti a carico delle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in relazione alle operazioni rilevanti effettuate.

2. Avvertenze

Gli obblighi indicati nel presente Regolamento si aggiungono alle disposizioni previste in materia di abusi di mercato e, in particolare, al divieto di compiere operazioni che possano configurare abuso di informazioni privilegiate.

3. Definizioni

Nel presente Regolamento sono utilizzati, tra gli altri, i seguenti termini (validi indifferentemente al plurale e al singolare):

- “**Emittente quotato**”: un emittente di strumenti finanziari: (a) ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF; (c) negoziati su un OTF ;
- “**Funzione Preposta**”: ha il significato riportato al punto 11 del presente Regolamento;
- “**Operazioni Rilevanti**”, ai sensi dell’art. 19 del MAR: si intendono le operazioni indicate nell’Allegato 1, aventi ad oggetto azioni, strumenti di debito di BMPS, o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, effettuate dalle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e/o dalle Persone a loro strettamente legate;
- “**Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione**”, in base all’art. 3, paragrafo 1, punto 25 del MAR, si intendono:
 - i) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;
 - ii) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui al punto precedente, abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità, e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato;
- “**Persone strettamente legate a chi esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione**” (o definizioni analoghe quali ad esempio, a seconda del contesto, “Persone a loro/ad esse/a queste strettamente legate” o “Persone a loro/ad esse/a queste strettamente associate” o similari), sulla base dell’art. 3 paragrafo 1, punto 26) del MAR, si intendono:

- a) il coniuge non separato legalmente o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi della normativa italiana vigente, i figli a carico, e, se conviventi da almeno un anno alla data dell'operazione, i parenti delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
 - b) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui al punto precedente ⁽¹⁾;
 - c) una persona giuridica, *trust* o società di persone controllate direttamente o indirettamente da una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una delle persone indicate al primo punto ⁽²⁾;
 - d) una persona giuridica, *trust* o società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una delle persone indicate al primo punto;
 - e) una persona giuridica, *trust* o società di persone costituita a beneficio di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una delle persone indicate alla precedente lettera a);
- **"Strumenti finanziari collegati"**, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b) del MAR: si intendono gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:
1. contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
 2. strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
 3. qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
 4. strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
 5. qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

4. Contesto normativo di riferimento

La regolamentazione in materia di *Managers' Transactions* è disciplinata da:

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato ("**MAR**");
- Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, integrativo del MAR ("**Regolamento 2016/522**");
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016, attuativo del MAR ("**Regolamento 2016/523**");

⁽¹⁾ La "responsabilità di direzione" ricorre quando l'amministratore di un emittente prende parte o influenza le decisioni dell'altra società in ordine alle transazioni sugli strumenti finanziari dell'emittente. Tale fattispecie si verifica, ad esempio, (i) quando la persona che esercita funzioni di amministrazione, controllo o di direzione riveste la carica di amministratore unico o, nel caso di più amministratori, più della metà del consiglio sia composto da persone a lui strettamente legate, oppure (ii) quando la persona ha una specifica delega nell'altra società per le operazioni su strumenti finanziari.

Nel caso in cui una persona sieda nell'organo di amministrazione o controllo di un emittente con funzioni esecutive o non esecutive e al contempo anche nell'organo amministrativo di un'altra entità, senza influenzare e prendere parte alle decisioni di quest'ultima società in ordine alle transazioni sugli strumenti finanziari dell'emittente, tale società non è da ritenersi persona strettamente legata all'amministratore, salvo non sia direttamente o indirettamente controllata o costituita a beneficio dell'amministratore o si tratti di un'entità i cui interessi siano equivalenti a quelli dell'amministratore.

⁽²⁾ Gli obblighi di notifica si applicano, in caso di una catena di società controllate, alle sole controllate in cui la persona che esercita funzioni di amministrazione, controllo o di direzione detiene una quota di diritti agli utili maggiore del 50%.

- Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, concernente la disciplina degli emittenti ("Regolamento Emittenti" o "R.E.").

5. Identificazione delle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

Le Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, ai fini del presente Regolamento sono:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri, i Sindaci Effettivi, l'Amministratore Delegato di BMPS;
- b) il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali di BMPS, i Responsabili delle Direzioni della Capogruppo Bancaria e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Le Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione hanno l'obbligo di notificare, per iscritto, alle Persone ad esse strettamente legate, gli obblighi loro spettanti ai sensi dell'art. 19 del MAR, previsti dal presente Regolamento, e conservare copia della notifica. Per adempiere a tale obbligo le Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione possono utilizzare il modulo inserito nell'Allegato 5.

Le Persone strettamente legate a chi esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione sono tenute a notificare alla Banca le Operazioni Rilevanti compiute; esse possono delegare tale notifica alla Persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione con cui intrattengono il legame, purché ciò non pregiudichi il rispetto dei termini previsti per la notifica.

6. Gestione elenco delle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

BMPS, attraverso la Funzione Preposta all'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al successivo punto 11, gestisce l'elenco delle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle Persone ad esse strettamente legate, ai sensi del presente Regolamento, tenute al rispetto degli obblighi di comunicazione. In particolare:

- a) redige ed aggiorna l'elenco delle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle Persone ad esse strettamente legate;
- b) informa per iscritto le Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione della loro iscrizione nell'apposito elenco e degli obblighi connessi alla posizione da essi ricoperta al fine del rispetto delle norme relative alla disciplina delle *Managers' Transactions* (cfr. Allegato 4);
- c) richiede alle singole Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di comunicare le Persone ad esse strettamente legate, con l'impegno di comunicare eventuali variazioni, e le iscrive nel registro (cfr. Allegato 4);
- d) richiede alle singole Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di sottoscrivere l'apposito modulo predisposto per l'accettazione del presente Regolamento (cfr. Allegato 4) e, ove ritenuto, per l'affidamento a BMPS dell'effettuazione delle segnalazioni a CONSOB (cfr. Allegato 3).

7. Oggetto delle Comunicazioni a BMPS

Le Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione devono comunicare a BMPS (fermo l'obbligo di comunicazione a CONSOB ove non abbiano a ciò delegato BMPS), le Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle Persone a loro strettamente legate. Le Persone strettamente legate a chi esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, qualora non abbiano a ciò delegato la Persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, devono comunicare a BMPS (fermo l'obbligo di

comunicazione a CONSOB ove non abbiano a ciò delegato BMPS), le Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi. L'Allegato 1 riporta un elenco dettagliato delle tipologie di operazione che devono essere notificate.

Non formano oggetto di comunicazione (art. 19, paragrafi 8 e 9 del MAR e art. 152-*quinquies*.1 del Regolamento Emittenti) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 (ventimila) Euro entro la fine dell'anno civile.

Il sopraindicato importo annuo di 20.000 (ventimila) Euro, oltre il quale si configura l'obbligo di comunicazione, è calcolato sommando senza compensazione le Operazioni Rilevanti. Ai fini del calcolo della citata soglia, non devono essere sommate le Operazioni Rilevanti effettuate da ciascuna Persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione con quelle effettuate dalle Persone a lei strettamente legate. Per ciascuna Persona strettamente legata deve quindi essere effettuato un calcolo a sé stante. Per gli strumenti finanziari collegati e derivati l'importo è calcolato con riferimento agli strumenti finanziari sottostanti. Ai fini della determinazione del controvalore relativo a operazioni eseguite in una valuta diversa dall'Euro, si considera il cambio del giorno in cui l'operazione è eseguita. Una volta che è stato raggiunto l'importo complessivo di ventimila euro nell'arco di un anno civile, l'obbligo di notifica si applica a tutte le operazioni successive.

8. Comunicazioni alla Consob e al pubblico

In relazione a quanto previsto dall'art. 19 del MAR, BMPS provvede, con le modalità definite nei successivi paragrafi, a rendere pubbliche e - ove richiesto dalle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione tramite il modulo riportato nell'Allegato 3 - a comunicare alla CONSOB le informazioni ricevute dalle stesse.

Le Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le Persone a queste strettamente legate, in mancanza di una specifica delega, sono tenute a comunicare direttamente alla CONSOB, con le modalità previste dal Regolamento 2016/523, le Operazioni Rilevanti di cui al precedente punto 7.

9. Termini e modalità di invio delle comunicazioni

Le Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione devono inviare a BMPS le comunicazioni delle Operazioni Rilevanti direttamente compiute o effettuate dalle Persone a loro strettamente legate tempestivamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla data di effettuazione delle singole operazioni, ai seguenti recapiti:

- PEC: bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it
- e-mail: settore.societario@mps.it

Per le comunicazioni, le Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione devono utilizzare l'apposito modulo introdotto dal Regolamento 2016/523 (cfr. Allegato 2).

Nel caso in cui le Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non abbiano delegato a BMPS l'invio delle comunicazioni alla CONSOB, gli stessi provvedono direttamente alla notifica a Consob entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione delle singole operazioni e con le modalità previste per tali comunicazioni (via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it).

10. Limitazione all'effettuazione di operazioni

Ai sensi dell'Art. 19, paragrafo 11 del MAR, alle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è fatto divieto di compiere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, le Operazioni Rilevanti nei seguenti periodi (c.d. *closed period*):

- a) nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio dei dati preliminari del progetto di bilancio annuale e della relazione semestrale di BMPS;
- b) nei 15 giorni di calendario precedenti l'annuncio dei risultati trimestrali di BMPS, ove l'emittente pubblica tali informazioni finanziarie.

La data dell'annuncio dei risultati, effettuata tramite Sistemi di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR), rappresenta l'ultimo giorno del periodo di chiusura.

Fermo restando il divieto di abuso di informazioni privilegiate e/o manipolazione del mercato, BMPS consente a una Persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso dei periodi di chiusura sopra indicati (c.d. *closed period*), in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dalla Persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (ad esempio operazioni effettuate nell'ambito del servizio di gestione di portafogli, purché non derivanti da istruzione specifica o da preventivo assenso), o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi (ad esempio l'accettazione di successioni e donazioni), o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

È fatta comunque salva la facoltà dell'Emittente di concedere ulteriori eventuali deroghe alle precedenti limitazioni:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), qualora la Persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione intenda operare nel periodo di chiusura deve presentare un'apposita richiesta scritta di autorizzazione all'Emittente ⁽³⁾ che contenga una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta siano eccezionali, BMPS valuta se e in quale misura la Persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:

- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

⁽³⁾ Nel caso in cui la Persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione sia un membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, la richiesta di autorizzazione deve essere rivolta al CdA, che ne valuterà l'accoglimento. Nel caso invece in cui si tratti di un soggetto diverso da quelli sopra menzionati, tale richiesta deve essere indirizzata alla Funzione Compliance.

Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b) BMPS può autorizzare la Persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ad operare nel periodo di chiusura, in ragione delle caratteristiche della negoziazione, laddove ricorrano gli elementi identificati all'art. 9 del Regolamento 2016/522 ⁽⁴⁾.

Il Consiglio può inoltre individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di operazioni sia soggetta a limiti e condizioni, dandone immediata comunicazione alla Funzione Preposta di cui al successivo punto 11 del presente Regolamento, individuata nella Funzione Legale e Societario di BMPS.

11. Funzione Preposta all'assolvimento degli obblighi di comunicazione

La Funzione Preposta al ricevimento, alla gestione ed alla comunicazione al pubblico ed alla CONSOB (se delegata dalla Persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione), delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute e comunicate, nonché alla tenuta dell'elenco delle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e dei soggetti ad essi strettamente legati, è individuata nella Funzione Legale e Societario di BMPS (di seguito la "**Funzione Preposta**") che opera per le attività previste dal presente Regolamento, con il supporto - per i profili di competenza - della Funzione Compliance.

Nell'espletamento del compito affidatogli, la Funzione Preposta si atterrà alle previsioni del presente Regolamento, alla normativa in vigore, nonché alle eventuali norme operative emanate da BMPS.

⁽⁴⁾ Tali elementi sono i seguenti:

a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
- ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
- ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
- iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;

d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
- ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
- iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

12. Gestione comunicazione delle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

La Funzione Preposta fornisce alle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione un riscontro di ricevimento delle comunicazioni pervenute, tramite e-mail o *PEC*, i cui dati identificativi sono riportati dalle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nel modulo di trasmissione.

13. Assolvimento degli obblighi di comunicazione: termini e modalità

La Funzione Preposta provvede tempestivamente alle comunicazioni al pubblico delle informazioni e comunque non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione rilevante effettuata da parte delle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, con le modalità previste dalla normativa;

Nel caso in cui le Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione abbiano delegato a BMPS l'invio delle comunicazioni alla CONSOB, la Funzione Preposta espleta tale compito negli stessi termini di cui sopra e con le modalità previste per tali comunicazioni (via *PEC* all'indirizzo consob@pec.consob.it o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it).

14. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene per finalità strettamente connesse e strumentali agli obblighi normativi indicati al par. 4 – Contesto normativo di riferimento a cui è soggetta la Banca, secondo quanto indicato nell'informativa privacy resa agli interessati.

15. Sanzioni

L'inosservanza degli obblighi di dichiarazione o dei divieti prescritti dal presente Regolamento comporta le conseguenti responsabilità derivanti dalla violazione degli obblighi di legge (*cf.* art. 30 del MAR e art. 187-ter.1 del TUF), oltre a comportare per i lavoratori dipendenti l'applicazione delle sanzioni di tipo disciplinare previste dalle vigenti norme contrattuali. Inoltre, tutti i soggetti sopra indicati saranno tenuti a risarcire il danno eventualmente patito dalla Banca in conseguenza dell'inosservanza delle regole del presente Regolamento da parte degli stessi soggetti.

16. Entrata in vigore

La presente versione del Regolamento, pubblicato sul sito www.gruppomps.it, entra in vigore con effetto dal 26 giugno 2025.

ALLEGATO 1

Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 paragrafo 1-bis del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("Regolamento MAR") come indicato nel successivo paragrafo;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 paragrafo 1-bis del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("Regolamento MAR"), come indicato nel successivo paragrafo;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata, se così previsto dall'articolo 19 paragrafo 1-bis del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("Regolamento MAR"), come indicato nel successivo paragrafo;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Ai sensi dell'art. 19 paragrafo 1-bis del Regolamento MAR, l'obbligo di notifica non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o

- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente legata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7 del Regolamento MAR, le operazioni che devono essere notificate comprendono:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata. Ai fini di quanto precede non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia⁵;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità. Ai fini di quanto precede le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la Persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o la persona strettamente legata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
- i. il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

⁵ Si ritiene che non debbano formare oggetto di notifica le costituzioni in pegno relative a facilitazioni creditizie precedentemente concesse in base a condizioni che non prevedevano la costituzione in pegno del titolo, mentre debbano essere notificate le costituzioni in pegno funzionali all'ottenimento del finanziamento.

ALLEGATO 2

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

| | |
|----------|---|
| 1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata |
|----------|---|

| | | |
|-----------------|---|---------------------------------|
| a) ¹ | Nome | |
| 2 | Motivo della notifica | |
| a) ² | Posizione/qualifica | |
| b) ³ | Notifica iniziale/modifica | |
| 3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta | |
| a) ⁴ | Nome | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA |
| b) ⁵ | LEI (BMPS) | J4CP7MHCXR8DAQMKIL78 |
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
| a) ⁶ | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento | |
| | Codice di identificazione | |

¹ Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

² [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]

[Per le persone strettamente associate,

— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;

— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]

³ [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

⁴ [Nome completo dell'entità.]

⁵ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁶ [— Indicare la natura dello strumento:

— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;

— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.

— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

| | | | |
|------------------|---|--------|---------------------|
| b) ⁷ | Natura dell'operazione | | |
| c) ⁸ | Prezzo/i e volume/i | Prezzo | Volume ⁹ |
| | | | |
| d) ¹⁰ | Informazioni aggregate: — Volume aggregato — Prezzo | | |
| e) ¹¹ | Data dell'operazione | | |
| f) ¹² | Luogo dell'operazione | | |

(data)

(firma della Persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione)

⁷ [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁸ [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra. inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

⁹ Inserire tutte le righe necessarie (vedi nota precedente).

¹⁰ [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:

- si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;
- sono della stessa natura;
- sono effettuate lo stesso giorno e
- sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

[Informazioni sui prezzi:

- nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;
- nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

¹¹ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.

Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

¹² [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]

ALLEGATO 3

Delega di comunicazione alla Consob – Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

Spettabile
Banca Monte dei Paschi di Siena
Piazza Salimbeni, 3
53100 Siena (SI)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il
_____, C.F. _____, residente in _____,
_____, nella propria qualità di _____ presso codesta
Società del Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena

preso atto

– di essere incluso nel novero delle “Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione” ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento (UE) 596/2014, disciplinate nel Regolamento *Managers’ Transactions*, già denominato Regolamento *Internal Dealing*, adottato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2006, successivamente modificato con delibere del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2010, dell’ 8 marzo 2012, del 17 luglio 2014, del 6 novembre 2015, del 22 Dicembre 2017 e del [*] 2025

– di quanto previsto dall’articolo 19, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 596/2014 circa l’obbligo di notificare all’Autorità di Vigilanza tutte le operazioni rilevanti effettuate dalle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e dalle Persone a loro strettamente legate,

con la presente comunicazione conferisco delega

a codesta Banca Monte dei Paschi di Siena, e più precisamente al Responsabile della Funzione Legale e Societario, affinché effettui, sulla base di mia segnalazione conforme alle modalità stabilite nel “Regolamento *Managers’ Transactions*” la comunicazione all’Autorità di Vigilanza competente (Consob) delle operazioni rilevanti effettuate da me e dalle persone a me strettamente legate (così come disciplinato nel “Regolamento *Managers’ Transactions*”).

(data)

(firma della Persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione)

ALLEGATO 4

Presa d'atto e comunicazione delle persone strettamente legate

Alla cortese att.ne
Funzione Legale e Societario
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Siena

Oggetto: *Managers' Transactions (internal dealing)* – Comunicazione dei Soggetti strettamente legati alle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, nella mia qualità di _____ e come tale incluso/a nel novero delle c.d. "Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione" per Banca MPS S.p.A. ai sensi della disciplina in oggetto,

DICHIARO

- (i) di prendere atto di essere stato incluso nel novero delle c.d. "Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione" ai sensi del vigente Regolamento *Managers' Transactions* della Banca (di seguito il "**Regolamento**"), nonché ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- (ii) che le persone a me strettamente legate ai sensi della richiamata disciplina sono:

| Natura della Correlazione ¹ | Cognome e Nome / Denominazione | Data e Luogo di Nascita / Sede Legale | Codice Fiscale / P.IVA |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Mi impegno, infine, a notificare per iscritto alle persone a me strettamente legate gli obblighi di comunicazione derivanti dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia ed a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Con i migliori saluti,

(luogo e data)

(firma)

¹ Utilizzare le seguenti abbreviazioni:

- CON per il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- FIL per un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- PAR per un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- PG per una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai tre punti precedenti, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

ALLEGATO 5

Modulo per la notifica alle Persone strettamente legate

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del Regolamento (UE) 596/2014 ("**Regolamento MAR**"), come successivamente modificato, La informo che, in quanto "persona strettamente legata a chi esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione" presso l'emittente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A ("**BMPS**"), Lei è soggetto/a all'obbligo di notifica delle operazioni aventi ad oggetto azioni e strumenti di debito emessi da BMPS o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, come meglio indicate nell'Allegato 1 del Regolamento *Managers' Transactions* adottato da BMPS che Le trasmetto contestualmente alla presente comunicazione. Non formano oggetto di comunicazione (art. 19, paragrafi 8 e 9 del Regolamento MAR e art. 152-*quinquies.1* del Regolamento Emittenti) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 (ventimila) Euro entro la fine dell'anno civile. Il sopraindicato importo annuo di 20.000 (ventimila) Euro, oltre il quale si configura l'obbligo di comunicazione, è calcolato sommando senza compensazione le operazioni.

La informo che le operazioni soggette a notifica dovranno essere comunicate al sottoscritto affinché io possa adempiere all'obbligo di notifica in questione per Suo conto.

Voglia cortesemente attestare la ricezione della presente lettera restituendomi copia firmata della stessa.

(data)

(nome, cognome della Persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione)

(firma della Persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione)

Attestazione di ricezione

(data)

(nome, cognome della Persona strettamente legata)

(firma della Persona strettamente legata)